

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FABIONLUS

Addì giovedì 31 del mese di marzo dell'anno 2016, presso la sede legale sita in Campiano (Ra), via Focaccia n. 22, con inizio della riunione alle ore 20,30, si sono riuniti i Signori:

1. Bazzocchi Gianni, nato a Ravenna il 25/06/1967 e residente a S. Stefano (Ra) in via Bruno Garavini n. 44, c. f. BZZGNN67H25H199W, di professione impiegato;
2. Brioccia Milena, nata a Villacidro (Vs) il 25/05/75 e residente a Campiano (Ra) in via B. Focaccia n. 22, c. f. BRCMLN75E65L924O, di professione impiegata;
3. Brioccia Sonia, nata a San Gavino Monreale (Vs) il 20/10/70 e residente a Forlì in via Tredici Novembre n. 68, c. f. BRCSNO70R60H856W, di professione fisioterapista;
4. Castellani Michele, nato a Ravenna il 01/08/73 e residente a Savarna (Ra) in via del Risorgimento n. 57, c. f. CSTMHL73M01H199W, di professione impiegato;
5. Dall'Ara Aurelio, nato a Ravenna il 09/10/70 e residente a S. Pietro in Campiano (Ra) in via Petrosa n. 395/p, c. f. DLLRLA70R09H199W, di professione impiegato;
6. Evangelisti Andrea, nato a Ravenna il 04/02/72 e residente a Classe (Ra) in via Jan Olof Tjader n. 13, c. f. VNGNDR72B04H199K, di professione impiegato;
7. Florian Diego, nato a Ravenna il 03/02/62 e residente a Ravenna in via Testi Rasponi n. 25, c. f. FLRDGI62B03H199P, di professione impiegato;
8. Ianiro Cristina, nata a Ravenna il 08/10/66 e residente a Ravenna in via Santucci, 62, c. f. NRICST66R48H199W, di professione infermiera;
9. Rambaldi Rudy, nato a Ravenna il 10/04/76 e residente a Ravenna in via Muggia n. 9, c. f. RMBRDY76D10H199H, di professione elettricista;
10. Tiberio Angelo, nato ad Aversa (Ce) il 22/12/59 e residente a Ravenna in via Santucci n. 62, c. f. TBRNGL59T22A512U, di professione infermiere;
11. Zimelli Maurizio, nato a Forlì il 11/04/59 e residente a Villafranca di Forlì in via Tredici Novembre n. 68, c. f. ZMLMRZ59D11D704N, di professione libero professionista.

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato denominata *FabiOnlus*, il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto che si compone di n. 15 articoli, allegato e costituente parte integrante del presente atto.

Per il primo mandato amministrativo i membri del Consiglio Direttivo sono:

1. Brioccia Milena, Presidente;
2. Ianiro Cristina, Segretario;
3. Bazzocchi Gianni, Consigliere;






4. Florian Diego, Consigliere,
5. Zimelli Maurizio, Consigliere.

Il Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Brioccia Milena, coadiuvata dal Segretario Ianiro Cristina, sono incaricate di sottoscrivere il presente atto ed espletare le pratiche necessarie e tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa per l'iscrizione al registro del volontariato ed il corretto inquadramento fiscale dell'associazione.

Letto, approvato e sottoscritto alla presenza di tutti i soci fondatori.


Il Presidente


Milena Brioccia




Il Segretario

Cristina Ianiro





AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 13 APR. 2016 N. 1668
Serie 3 per Euro RESENTP
IL DIRETTORE TERRITORIALE

Dot. Cos. Profeta





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FABIONLUS

Art. 1

Costituzione

È costituita con sede in Campiano (Ra), via Focaccia, n. 22 l'associazione di volontariato denominata *FabiOnlus*, di seguito detta "associazione".

L'associazione nasce su iniziativa di un gruppo di familiari ed amici di Fabio Bazzocchi, per provvedere, attraverso un appello alla solidarietà rivolto alla comunità, alle cure necessarie ad affrontare la malattia da cui è affetto. Al tempo stesso i fondatori, con il complesso delle loro attività, hanno intenzione di far germogliare nel territorio ravennate sensibilità e attenzione verso tutti i malati di SLA e le loro famiglie, per sostenere l'assistenza e incoraggiare la ricerca.

Come associazione di volontariato, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, prestazioni prevalenti sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto ad eventuali apporti professionali di cui l'associazione possa avvalersi.

L'associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. Essa ha durata illimitata e non persegue scopo di lucro.

Art. 2

Finalità e attività

L'associazione, che opera nello spirito e secondo i valori della legge 266/91, basa la propria attività sul volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo a beneficio dell'intera collettività, con particolare attenzione alle persone in situazione di svantaggio.

In particolare, l'associazione *FabiOnlus* persegue le seguenti finalità:

- assistere moralmente e materialmente le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e le loro famiglie;
- garantire una buona qualità della vita dei malati, adeguata alle aspettative delle persone attraverso la messa a disposizione di presidi, ausili, mezzi e consulenze specialistiche non previste dalla rete territoriale;
- promuovere la conoscenza della malattia presso il personale sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti educativi ed informativi ritenuti più idonei;
- promuovere e favorire la ricerca di base sulla SLA;
- informare e sollecitare le istituzioni pubbliche allo scopo di rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie.

Nel perseguimento delle predette finalità, l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- predisporre o finanziare servizi di assistenza domiciliare medica ed infermieristica, atta a mantenere la dignità della persona durante tale percorso di malattia;
- sostenere e supportare le famiglie impegnate nell'assistenza domiciliare di un malato anche con la fornitura di apparecchiature o automezzi;
- fornire assistenza psicologica e fisioterapica integrativa delle prestazioni del servizio sanitario pubblico;
- coinvolgere i malati e le loro famiglie in momenti di aggregazione atti a conservare la socialità;
- promuovere raccolte di fondi o l'acquisizione di contributi ed elargizioni diretti a sostenere l'assistenza, la ricerca sulla SLA e le altre attività dell'associazione;
- partecipare con *stand* o banchetti a fiere, sagre, feste di piazza e qualunque altra iniziativa atta a sensibilizzare la cittadinanza sulla lotta alla SLA;



- organizzare o partecipare a convegni, conferenze, dibattiti, nonché gestire siti, comunicare via *social media*, produrre video a scopi divulgativi;
 - stipulare convenzioni o ricevere contributi da pubbliche amministrazioni, ma anche partecipare a procedimenti concertativi o partecipativi delle stesse amministrazioni per apportare all'attività amministrativa il contributo delle conoscenze e competenze dell'associazione e dei propri volontari;
 - organizzare iniziative di sensibilizzazione, eventi, spettacoli, mostre, ed altre iniziative atte a promuovere le finalità sociali o raccogliere fondi da destinare alle medesime;
 - ideare e realizzare progetti d'intervento sociale di qualunque tipo, prevalentemente orientati alla sensibilizzazione sul tema della SLA e delle altre malattie invalidanti, da svolgersi autonomamente o in rete con altre associazioni;
 - fare donazioni a terzi in stato di necessità, malati, enti, comunità, scuole, comitati cittadini;
 - realizzare attività commerciali marginali utili al sostentamento dell'associazione o alle attività di assistenza e di ricerca, nei limiti previsti dalle norme vigenti.
- L'associazione, ritenendolo opportuno, può aderire ad organismi associativi e consortili in genere, non aventi scopo di lucro, per il potenziamento, lo sviluppo ed il coordinamento dell'attività sociale.

Art. 3

Soci

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il numero dei soci non può essere inferiore ad un numero pari al doppio più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 4

Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci hanno pari doveri e diritti.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) partecipare direttamente o per delega all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle



spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa, entro limiti stabiliti dall'associazione stessa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'associazione.

Art. 5

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Art. 6

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione.

È presieduta dal Presidente e da questi convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta egli stesso o un decimo dei soci lo ritenga opportuno. È convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno otto giorni prima, contenente ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima. Sono valide anche le convocazioni inviate via e-mail, sempre con preavviso di otto giorni.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, per le quali occorre la presenza almeno dei due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:


- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso si ritenga opportuno istituirlo;
- decidere gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni, che rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadessero dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; ove decada la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.



Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente, almeno una volta ogni bimestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno otto giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. Sono valide anche le convocazioni inviate via e-mail, sempre con preavviso di otto giorni.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è in alcun modo ammessa delega e nelle votazioni in caso di parità non prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente assegnare altri incarichi interni al Consiglio;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Art. 8

Presidente

Il Presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza semplice. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 9

Collegio dei Revisori dei Conti (ove se ne preveda la costituzione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. Elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione scritta anche di un solo socio.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art.10

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 11

Risorse economiche e bilancio

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;



- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. È annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'organizzazione né all'atto dello scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 12

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

Scioglimento e liquidazione


Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. La stessa assemblea nomina anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, l. 662/96, dovrà essere devoluto comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.

Art. 14

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna. Sia l'Associazione che il Socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.



Art.15
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

